CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 20– 02 – 2014 N° 4113

Imposte sui redditi – avviso di accertamento – notifica al solo curatore – notifica al fallito – omissione - conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

04113 2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - T

Dott.MARIO	CICALA	Presidente
Dott.MARCELLO	IACOBELLIS	Consigliere
Dott.ANTONINO	DI BLASI	Rel.Consigliere
Dott.GIUSEPPE	CARACCIOLO	Consigliere
Dott.ANTONELLO	COSENTINO	Consigliere

R.G.N.28273/2011
Cron. 4113
Rep.
Ud.22.01.2014
Oggetto:Cartella Impugnazione.

ha pronunciato la seguente:

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12, RICORRENTE

CONTRO

MONTALTI MARCELLO residente in Castiglione INTIMATO

AVVERSO

la sentenza n.70/12/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna - Sezione n. 12, in data 30.06.2010, depositata il 29 settembre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

517
14

Udito, pure, l'Avv. Alessio Maddalo dell'Avvocatura Generale dello Stato, per la ricorrente;

Non è presente il P.M.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.28273/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.70/12/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n.12, il 30.06.2010 e DEPOSITATA il 29.09.2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello, proposto dall'Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo grado, che aveva dichiarato illegittime le cartelle notificate al contribuente e relative agli anni dal 1990 al 1994, stante la circostanza che l'accertamento posto a base delle stesse era stato notificato solo al curatore fallimentare e non anche ad esso contribuente, che non aveva avuto la possibilità di difendersi.

2 - L'Agenzia Entrate, censura l'impugnata decisione, per violazione o falsa applicazione degli artt.2291 c.c., 42, 43 e 44 del R.D. n.267 del 16.03.1942.

3 - Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.

4 - La Commissione di appello ha, in buona sostanza, ritenuto fondata la domanda del contribuente nel

presupposto che le iscrizioni a ruolo impugnate non fossero state precedute, nei termini di legge, dalla notifica dei prescritti atti prodromici.

5 - Le doglianze espresse dalla ricorrente Agenzia, non appaiono in grado di incrinare il tessuto argomentativo dell'impugnata decisione, che, sembra, in linea con principi che costituiscono espressione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

E' stato, infatti, affermato (Cass. SS.UU. n.16412/2007) che "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione

dell'amministrazione, esercitatile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore".

E', stato, altresì, precisato che "L'accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione e' intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al

concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneita' ad incidere sulla gestione delle attivita' e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale non e' privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualita' di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitivita' dell'atto impositivo; ne consegue che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari ed a prescindere dalla valutazione da essi compiuta sul predetto accertamento, e' eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, una volta che abbia piena cognizione anche dei motivi della pretesa tributaria" (Cass. n.2910/2009, n. 4235/2006).

6) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera di Consiglio e di rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza.Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella

relazione;

Considerato che, alla relativa stregua, il ricorso va respinto;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

Il Presidente

Mario Cicala

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 20 FEB. 2014
Il Funzionario Giudiziario